Indice

1 Scopo 2
2 Definizioni 2
3 Campo di applicazione 5
3.1 Cosa segnalare – segnalazioni ammesse 5
3.2 Cosa non segnalare – segnalazioni non ammesse 5
3.3 Ambito di applicazione soggettivo 6
4. Modalità di esecuzione 7
4.1 Responsabilità di gestione 7
4.2 Canale di segnalazione interna 7
4.3 Contenuto della segnalazione 9
5. Gestione della segnalazione 10
6. Conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione 11
7. Tutela del segnalante 11
7.1 Tutela della riservatezza del segnalante 12
7.2 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali 12
7.3 Tutela contro le ritorsioni 13
8. Condizioni per segnalazione esterna - ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA 14
9. Modulistica 15
10. Revisioni 15

01	29.04.2026	Prima revisione	Dott. Gian Mario Colombo	Frigerio Veronica	Dott. Gian Mario Colombo
00	11.12.2023	Prima emissione	Dott. Gian Mario Colombo	Frigerio Veronica	Dott. Gian Mario Colombo
Revisione	**Data**	**Causale**	**Redatto**	**Verificato**	**Approvato**

Redatto	**Verificato**	**Approvato**
Dott. Gian Mario Colombo	Dott.ssa Frigerio Veronica	Dott. Colombo Gian Mario

1 Scopo

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (*whistleblower*) indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Fondazione in conformità alle disposizioni normative. Con il decreto legislativo n. 24 del 10.03.2023 è stata data attuazione alla direttiva europea riguardante il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purchè basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della Fondazione.

La presente procedura deve essere applicata in coerenza con i requisiti stabiliti dalle leggi anti-corruzione, nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.
Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente ed autonomo

2 Definizioni

SIGLA	DEFINIZIONE
O.D.V.	Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01
ANAC	Autorità Nazionale anticorruzione
Responsabile gestione segnalazione	Persona o Ufficio interno dedicato o soggetto esterno autonomo e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

SIGLA/TERMINE	DEFINIZIONE
Violazioni	Comportamenti, atti ed omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato nell'ambito di applicazione della normativa europea e nazionale
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione interna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Persona segnalante	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Facilitatore	Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

SIGLA	DEFINIZIONE
Contesto lavorativo	Attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Persona coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Seguito	Azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3 Campo di applicazione

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nello svolgimento delle proprie mansioni per conto della Fondazione don Angelo Bellani – ETS (RSA don Angelo Bellani, CDI "Il Sole" e RSA Casa Cambiaghi) rilevino il compimento di violazioni, illeciti e/o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.
L'obiettivo è quindi quello di definire le modalità di ricezione, verifica e accertamento della segnalazione (trasmessa dal personale aziendale o da soggetti terzi) di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione, quale ente privato, in quanto costituenti violazioni di leggi nazionali ed europee.

3.1 Cosa segnalare – segnalazioni ammesse

- Illeciti amministrativi;
- Illeciti contabili;
- Illeciti civili;
- Illeciti penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (art. 325 TFUE);
- Atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3.2 Cosa non segnalare – segnalazioni non ammesse

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n.24/2023, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
- Oggetto di specifiche disposizioni nazionali o UE in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- Disposizioni di procedura penale;
- Disposizioni in materia di autonomia e indipendenza della magistratura;
- Esercizio del diritto dei lavoratori di consultazione dei propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

3.3 Ambito di applicazione soggettivo

Il D. Lgs. 24/2023, all'art.3, prevede la segnalazione da parte di:

- i **lavoratori subordinati** di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio, prestazioni occasionali);
- i **lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i **lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i **liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. Modalità di esecuzione

4.1 Responsabilità di gestione

Il processo di gestione delle segnalazioni, che prevede le attività di seguito descritte, viene svolto dal soggetto responsabile dedicato alla gestione delle segnalazioni, cioè dall'Organismo di Vigilanza (ODV), nel pieno rispetto dei principi stabiliti dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Qualora siano presenti segnalazioni riguardanti l'ODV, le stesse saranno trasmesse direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, astenendosi dal processo di gestione delle segnalazioni. Qualora, invece, la segnalazione concerna la condotta illecita del Presidente del Consiglio di Amministrazione, trasmetterà le risultanze delle sue indagini al Collegio Sindacale.

Le responsabilità del processo demandate all'ODV, che si può avvalere di altre funzioni, sono:
- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni;
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici;
- Monitorare i canali di comunicazione (posta ordinaria e raccomandate);
- Monitorare i canali di comunicazione (mail dedicate);
- Valutare l'approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- Aggiornare e mettere a disposizione i moduli per la segnalazione, allegati alla presente procedura.

4.2 Canale di segnalazione interna

La Fondazione don Angelo Bellani – ETS, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, ha predisposto un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e relativa documentazione.
La segnalazione può quindi essere inoltrata con le seguenti modalità:

1. **CANALE PREFERENZIALE**:

- A mezzo posta ordinaria all'indirizzo **ODV – Organismo di Vigilanza – FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI ETS – VIA LIPARI, 7 – 20900 MONZA (MB)**. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **"All'attenzione unica dell'ODV – Organismo di Vigilanza" - "RISERVATA/PERSONALE".** In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'ODV che ne garantirà la riservatezza, mediante protocollazione riservata in autonomo registro;
- Utilizzando apposito form di segnalazione anonima presente sul sito della Fondazione (www.fondazionebellani.it) nella sezione "TRASPARENZA";

2. **CANALE ALTERNATIVO**: l'utilizzo della linea telefonica: **351 7131880**, interagendo direttamente con il soggetto responsabile dedicato alla gestione delle segnalazioni, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il gruppo di lavoro dedicato alla gestione per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità;

3. **CANALE SUPPLETTIVO E RESIDUALE:** il segnalante, in via del tutto residuale, potrà decidere volontariamente di non utilizzare i canali di cui ai punti 1) e 2), ed inviare la segnalazione presso l'indirizzo di posta elettronica odvbellani@fondazionebellani.it mediante un proprio indirizzo di posta elettronica personale, quindi privato e non aziendale (quale ad es. nome.cognome@gmail.com), ovvero creando un proprio indirizzo di posta elettronica personale ma non riconducibile alla propria identità (utilizzando un nome di fantasia quale ad es. anonymous000@gmail.com).

4. su richiesta del segnalante, incontri de visu.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione/inserimento, sono registrate con un numero di protocollo (n.XXX/ODV/data) ed archiviate dall'Organismo di Vigilanza e costituiscono il database delle segnalazioni, sia della loro gestione, assicurando, altresì, l'archivio di tutta la documentazione allegata, così come di quella prodotta o acquisita nel corso dell'attività di analisi.

4.3 Contenuto della segnalazione

Il whistleblower (o segnalante) deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante. Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Per facilitare la completezza delle informazioni, le segnalazioni dovranno essere preferibilmente redatte secondo l'apposito modulo MODULO_WB_2023, allegato alla presente procedura.
Il modulo è reperibile nel sito web dell'Istituto nella sezione "TRASPARENZA" ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le segnalazioni anonime così descritte saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni (al fine di garantire la loro rintracciabilità nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima).

5. Gestione della segnalazione

Il soggetto responsabile dedicato alla gestione delle segnalazioni svolge, ai sensi dell'art.5, le seguenti attività:

• all'esito della ricezione di una segnalazione, procede a registrarla nel Registro delle Segnalazioni, avendo cura di annotare qualsivoglia aggiornamento relativo alla posizione;

• procede poi ad inviare – entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione – apposito avviso di conferma della ricezione della medesima al segnalante;

• successivamente, valuta la sua ammissibilità, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- **manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi** per l'esercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, etc.);
- **manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione** (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
- **manifesta infondatezza della segnalazione** per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
- **segnalazione dal contenuto generico**, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- **segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante**, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi della Fondazione.

• ove lo ritenga utile ed opportuno, – prima di esprimere la propria valutazione in ordine all'ammissibilità della segnalazione – può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato;

• in mancanza di integrazioni, in presenza di integrazioni insufficienti, ovvero nei casi di cui ai punti precedenti, ove non abbia ritenuto necessario o opportuno richiedere alcuna integrazione per la manifesta inammissibilità della segnalazione, procede alla sua archiviazione;

• ove ritenga la **segnalazione ammissibile** (segnalazione avente i requisiti del D. Lgs. 24/2023, cioè con ambito oggettivo e soggettivo conforme, fondata su elementi di fatto precisi non suscettibili di interpretazioni e concordanti) avvia l'ulteriore attività di indagine al fine di valutarne la fondatezza. In particolare, il medesimo potrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante, ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso indicati come testimoni dei fatti, ovvero potrà acquisire documenti utili da altri uffici della Fondazione, avvalendosi altresì del supporto di altre funzioni aziendali, avendo sempre cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Le strutture e funzioni interne della Fondazione saranno tenute ad assicurare la massima collaborazione nei termini indicati dall'ODV, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di legge. Durante le indagini interne è fatto obbligo a tutte le

persone coinvolte di fornire in maniera veritiera e corretta qualsiasi informazione pertinente richiesta dall'ODV. In ogni caso, ove fosse opportuno il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni alla Fondazione, in quanto informati dei fatti segnalati, dovrà essere sempre garantito il diritto di riservatezza dell'identità del segnalante;

• nel termine massimo di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata. In ogni caso, avrà cura di fornire adeguata motivazione della propria valutazione. Pertanto, si potranno configurare due differenti scenari:

A. all'esito delle indagini condotte, ritiene che la segnalazione sia infondata e procede con la sua archiviazione, redigendo motivata relazione;

B. all'esito delle indagini condotte, ritiene la segnalazione fondata. In questo caso, trasmette le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione) ovvero ad autorità esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Si assicura in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del segnalante.

6. Conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione

Il soggetto responsabile dedicato alla gestione delle segnalazioni, nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei canali di segnalazione interna, si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.

In particolare, provvede a:

• compilare e aggiornare il Registro delle Segnalazioni;

• raccogliere tutte le segnalazioni in un'apposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo, avendo cura di conservare le medesime per il tempo necessario al trattamento delle singole segnalazioni e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7. Tutela del segnalante

La Fondazione intende garantire massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.

7.1 Tutela della riservatezza del segnalante

I canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Fondazione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata).
Si precisa che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In questo caso, il soggetto responsabile dedicato alla gestione delle segnalazioni, deve dare avviso al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è di per sé coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Si specifica che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (diritto di accesso agli atti amministrativi), nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico generalizzato).

7.2 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
In particolare, l'interessato può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (in cui sono specificate le informazioni di cui all'art. 13 GDPR) affissa alle bacheche aziendali e pubblicata sul sito internet della Fondazione, nella sezione dedicata alla trasparenza.
In ogni caso, si specifica che il Titolare del Trattamento, ossia il soggetto responsabile dedicato alla gestione delle segnalazioni, e dunque il gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione

della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7.3 Tutela contro le ritorsioni

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*".
Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni a causa della segnalazione di illeciti effettuata può denunciare all'ANAC tali misure ritorsive.

Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Il soggetto che effettui delle segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata sanzione disciplinare.

8. Condizioni per segnalazione esterna - ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. *e*) e dell'art. 6 D. lgs 24/2023 si evidenzia che la persona segnalante può, inoltre, effettuare:

1) **una segnalazione esterna tramite i canali predisposti dall'ANAC** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è previsto un canale di segnalazione interna ovvero lo stesso non è attivo o non è conforme al D. lgs 24/2023;

b) ha già effettuato una segnalazione interna senza alcun seguito;

c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2) **una divulgazione pubblica** quando:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Modulistica

- MODULO_WB

10. Revisioni

Questa procedura operativa subirà le opportune revisioni in seguito a modifiche delle modalità operative di gestione, a cambiamenti organizzativi della "Fondazione Don Angelo Bellani ETS", a segnalazioni da parte degli Enti di Controllo o in qualunque caso si ritenga necessario apportare miglioramenti.